

Fonte: www.insic.it

Cass. sez. III pen. 21.6.06 (ud. 21.3.06) n. 21488, ric. Poggi

Rifiuti – materiali derivanti dal dragaggio del fondale di un porto turistico – assoggettamento ad attività preventiva di separazione e cernita – qualificabilità come attività di recupero – nozione di rifiuto – sussistenza.

(rif. norm.: artt. 6-51 D.Lgs. n. 22/97; art. 14 L. n. 178/02; artt. 181-183-185-256 D.Lgs. n. 152/06)

Non esulano dalla nozione di rifiuto, né ai sensi del previgente D.Lgs. n. 22/97 né in base alla nuova legge ambientale, D.Lgs. n. 152/06, i materiali derivanti dal dragaggio del fondale di un porto turistico (inquadabili nelle voci residuali Q1 e Q16 del catalogo europeo dei rifiuti) che siano mischiati con materiali residuali di consumo anche compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi (in particolare, fanghi, catene, cavi di acciaio e nylon, copertoni di auto, batterie, accumulatori) siano assoggettati ad attività preventiva di separazione e cernita, che deve qualificarsi come attività di recupero, e poi ad un successivo lavaggio con acqua dolce, anch'esso qualificabile come attività di recupero.

La sentenza costituisce una delle prime applicazioni della nuova legge ambientale, D.Lgs. 3.4.2006 n. 152. Dopo avere rilevato l'impossibilità di escludere i materiali in questione dalla nozione di rifiuto ai sensi della disposizione interpretativa di cui all'art. 14 della legge n. 178/02 (stante l'assoggettamento alle operazioni di recupero indicate nella massima), la Corte ha sottolineato che anche la nuova legge ambientale impone la medesima conclusione, atteso che ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. l) esclude dal campo di applicazione della normativa in tema di rifiuti non il materiale da dragaggio dei porti marittimi, bensì esclusivamente "il materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle competenti autorità"; qualifica tra le operazioni di recupero la cernita o la selezione (art. 183 lett. h) e dispone che la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza allorché non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possano essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria (art. 181, comma 12).